



Città di Cossato

# CITTÀ DI COSSATO

**Provincia di Biella**

SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi

ORDINANZA N. 104 in data 14/09/2021

**OGGETTO:** PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: MISURE STRUTTURALI E TEMPORANEE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- la direttiva europea 2008/50/CE del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che *“se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile”*;
- il d.lgs. 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), dispone che, in tali casi, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- in data 09/06/2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con d.G.R. n. 22-5139 del 05/06/2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un *“nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”* (nel seguito, anche *“accordo di bacino padano”*), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del bacino padano;
- la Regione Piemonte con d.G.R. n. 42-5805 del 20/10/2017 e con d.d. n. 463 del 31/10/2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato accordo;
- le azioni individuate nell'accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata d.G.R. n. 42-5805 del 20/10/2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'accordo stesso;
- con sentenza del 10/11/2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di

Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'all. XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero ed annuale, applicabili alle concentrazioni di PM<sub>10</sub>, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta *"tuttora in corso"*;

- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'all. XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM<sub>10</sub> in tali zone ed, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 43 c. 1 l. 234/2012 *"norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*, la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria ed ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa ed a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM<sub>10</sub> in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
  - l'Agglomerato di Torino - Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
  - la Zona di Pianura - Zona IT0119, con 268 comuni;
  - la Zona di Collina - Zona IT0120, con 646 comuni;

per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;

- con d.G.R. n. 9-2916 del 26/02/2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino padano, ha approvato disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.G.R. n. 14-1996 del 25/09/2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;

- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore od inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla d.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019);
- con la medesima d.G.R., la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 01/03/2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata d.G.R.);
- l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla d.G.R. n. 5-1744 del 28/07/2020, consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla d.G.R. n. 14-1996 del 25/09/2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;
- con d.G.R. n. 26-3694 del 06/08/2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.G.R. n. 14-1996 del 25/09/2020 per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.G.R. 9-2916 del 26/02/2021, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste nell'accordo di programma del bacino padano;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cossato:

- è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata d.G.R. 9-2916 del 26/02/2021;
- è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, non relative al settore trasporti, di cui ai punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A, già in vigore dal 01/03/2021, come disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 34 del 18/03/2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7 del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato;

**DATO ATTO** che l'art. 7 c. 1 lett. a) e b) d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica od accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;

**RITENUTO** che, in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera;

**VISTO** l'art 50 d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (nuovo codice della strada);

## **ORDINA**

di revocare l'ordinanza n. 34 del 18/03/2021 ed in sostituzione della stessa adottare contestualmente le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

### **1 Limitazioni strutturali**

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1** divieto di circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) ed adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore od uguale ad Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore od uguale ad Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) ed adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale ad Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) ed adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale ad Euro 5;
- 1.3** divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori ed i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore od uguale ad Euro 1;
- 1.4** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.5** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale

prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refile e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- 1.6** divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10 c. 2 l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182 c. 6-bis d.lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

## **2 Limitazioni temporanee**

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*" ed in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.G.R. n. 42-5805 del 20/10/2017 e d.G.R. n. 9-2916 del 26/02/2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

### **2.1 Allerta di 1° livello - colore "arancio":**

- 2.1.1** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 5;
- 2.1.2** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.3** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290 c. 4 d.lgs. 152/2006;
- 2.1.4** divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182 c. 6-bis d.lgs. 152/2006, ad eccezione

unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

**2.1.5** introduzione del limite a 18° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

**2.1.6** divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2 c. 1 lett. r) del regolamento regionale 10/R/2007, ed, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
  - spandimento a raso in strisce;
  - spandimento con scarificazione;

**2.1.7** divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;

**2.1.8** potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

## **2.2 Allerta di 2° livello - colore "rosso"**

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

**2.2.1** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 3 ed Euro 4;

**2.2.2** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 5;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo;



- 3 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 ed 1.3**
- 3.1** veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione GPL/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data ed ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnata da idonea documentazione);
- 4 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2**
- 4.1** veicoli delle forze armate, degli organi di polizia, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, in servizio di protezione civile ed autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati ad interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.2** veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.3** veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione GPL/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data ed ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.4** veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap od affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori ecc..., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc... (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.5** veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da ospedali e case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione od autodichiarazione nella quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

**4.6** veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

**5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2**

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

**5.1** macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;

**5.2** veicoli delle associazioni o società sportive appartenenti a federazioni affiliate al CONI od altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo ed orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo ed orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica (accompagnati da idonea documentazione);

**5.3** veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);

**5.4** veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'ordine professionale; veicoli utilizzati da medici ed operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi colleghi professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);

**5.5** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri od a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);

**5.6** veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc..., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);



- 5.7** veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo ed orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.8** veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune od altre amministrazioni pubbliche o per conto di aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'ente per cui lavorano e che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9** veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10** veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della CCIAA per interventi tecnico-operativi urgenti ed indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11** veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12** veicoli di residenti in altre regioni italiane od all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo ed i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13** veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14** veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15** veicoli utilizzati dall'autorità giudiziaria, dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (corpo consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16** veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17** veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono od escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'amministrazione comunale;

**5.18** veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

**5.19** veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero;

### COMUNICA

- che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
  - sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>;
  - sito internet del Comune di Cossato: <https://www.comune.cossato.bi.it/it/>;
- che il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 c. 1 punto 8) d.lgs. 285/1992, fatta eccezione per le seguenti strade ed aree adibite a parcheggi pubblici e loro accessi (altresì evidenziate nella planimetria allegata) nonché la porzione di centro abitato esterna al perimetro delimitato dalle suddette strade:
  - 1) via Giacomo Matteotti, nonché la traversa di via Trento in direzione est al fine di permettere il collegamento con l'area di sosta PARCHEGGIO DEL CENTRO;
  - 2) via Piero Maffei, tratto ricompreso dall'intersezione regolata da rotatoria con via Giacomo Matteotti e via Guglielmo Marconi fino all'intersezione regolata da rotatoria con via XXV Aprile;
  - 3) via XXV Aprile;
  - 4) via Dante Alighieri, tratto ricompreso dall'intersezione regolata da rotatoria con via XXV Aprile e via Giuseppe Garibaldi fino all'intersezione con via Cortegiano e via Filippo Corridoni;
  - 5) via Filippo Corridoni;
  - 6) via Fecia di Cossato, tratto ricompreso dall'intersezione regolata da rotatoria con via Filippo Corridoni e via dei Partigiani fino all'intersezione con via Spinei;
  - 7) via Spinei;

- 8) via Martiri della Libertà, tratto ricompreso dall'intersezione con via Spinei fino all'intersezione regolata da lanterna semaforica con via per Castelletto Cervo, nonché la traversa di via Martiri della Libertà in direzione nord-ovest al fine di permettere il collegamento con l'area di sosta PARCHEGGIO LICEO SCIENTIFICO;
- 9) via per Castelletto Cervo, tratto ricompreso dall'intersezione regolata da lanterna semaforica con via Martiri della Libertà fino a via Milano;
- 10) via Milano, tratto ricompreso dall'intersezione con via per Castelletto Cervo fino all'intersezione con via Paruzza;
- 11) via Paruzza, tratto ricompreso dall'intersezione con via Milano fino all'intersezione con via Don Eugenio Acquadro;
- 12) via Don Eugenio Acquadro;
- 13) via Vercellotto, tratto ricompreso dall'intersezione con via Don Eugenio Acquadro e via Cesare Battisti fino a via Cesare Battisti;
- 14) via Cesare Battisti, tratto ricompreso dall'intersezione con via Vercellotto fino all'intersezione con via Martiri della Libertà;
- 15) via Martiri della Libertà, tratto ricompreso dall'intersezione con via Cesare Battisti fino a via Giuseppe Mazzini, nonché l'accesso di via Martiri della Libertà in direzione nord al fine di permettere il collegamento con l'area di sosta PARCHEGGIO PIAZZA DELLA PACE;
- 16) via Giuseppe Mazzini, tratto ricompreso da via Martiri della Libertà fino all'intersezione regolata da lanterna semaforica con via Alessandro Lamarmora e via Giovanni Amendola, nonché la traversa di via Ranzoni in direzione nord al fine di permettere il collegamento con l'area di sosta PARCHEGGIO PIAZZA CROCE ROSSA ITALIANA;
- 17) via Giovanni Amendola, tratto ricompreso dall'intersezione regolata da lanterna semaforica con via Giuseppe Mazzini e via Alessandro Lamarmora fino all'intersezione con viale Gian Carlo Pajetta, nonché l'accesso di via Giovanni Amendola in direzione ovest al fine di permettere il collegamento con l'area di sosta VIA GIOVANNI AMENDOLA 15;
- 18) viale Gian Carlo Pajetta, nonché l'accesso di viale Gian Carlo Pajetta in direzione ovest al fine di permettere il collegamento con l'area di sosta MOVICENTRO (parcheggio stazione ferroviaria);

**La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del Comune;**

#### **AVVERTE**

- che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili ed urgenti che consentano di attivare o

modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;

- che nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessari, il Sindaco potrà disporre la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento;
- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:
  - ai sensi degli artt. 6 o 7 d.lgs. 285/1992, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
  - ai sensi dell'art. 7-bis d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti;
- che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 l. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa od, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO  
(Enrico MOGGIO\*)

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.